

Copia dattiloscritta (1936) del Testamento  
Davide Calandra  
conservata in Segreteria comunale di Acceglio

[scritto in alto a destra, in matita, il numero delle pagine, da 3 a 15]

TESTAMENTO DEL FONDATORE "DAVIDE CALANDRA"  
DAI REGISTRI DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
VERBALE DI APERTURA DEL TESTAMENTO DEL FU DAVIDE CALANDRA

L'anno del Signore milleottocentosessantacinque ed alla dieci del mese di marzo in Torino avanti alla Corte di Appello- I Sezione:

Stante il decesso avvenuto in questa città, Parrocchia della Madonna degli Angeli li otto cantante mese il Davide Calandra del fu altro Davide, nativo di Acceglio, dimorante in questa Città, come risulta all'atto di morte debitamente legalizzato, spedito dalla suddetta Parrocchia il giorno successivo, stato presentato dal Sig. Garneri con istanza per la apertura della testamenti del detto Davide Calandra depositato in questi archivi li 24 Ottobre 1860 e 28 Agosto 1863.

La Corte aderendo all'inoltrata domanda ha mandato e manda aprirsi e pubblicarsi li ridetti due testamenti, lo che eseguito, si riconobbe essere dessi contenuti cioè quello del 24 Ottobre 1860 in tre fogli di carta bollata a cent.mi cinquanta scritto su dieci intiere facciate, sottoscritto dal testatore previa la data della dieci Ottobre 1860, e non riscontrarsi nel medesimo alcuna cancellatura abrasione od appostilla; e l'altro presentato li 28 Agosto 1863 in due fogli di carta libera scritto su sei facciate e mezza sottoscritto pure dal testatore previa la data della 28 Agosto 1863, non riscontrassi sul medesimo alcuna cancellatura, ma solo una appostila al fine della quarta facciata debitamente approvata.

Quali due testamenti, vidimati da S.E. il Primo Presidente su di ciascun mezzo foglio, si sono mandati riporre e custodire nei registri della Segreteria Civile in un cogli atti di presentazione e di morte, colla supplica dell'istante e così presente verbale del quale venne fatta la debita annotazione nel registro tenuto a mente dell'art. 768 del Codice Civile

Firmato: Stara P.P.

Firmato - Avvocato Pozzo Segretario

oooooooo

All'Em.ma Corte d'Appello in Torino - sedente

Espone il sottoscritto Spirito Garneri domiciliato in Torino, che sotto l'8 Marzo 1865 passò di vita il Sig. Davide Calandra fu altro Davide, come risulta dalla fede debitamente autenticata e legalizzata che si rassegna.

Il Predetto Sig. Calandra per quanto consta all'esponente deve aver depositato due testamenti presso questa Eccell.ma Corte negli anni 1860 e 1863, e preme all'esponente di volerli aperti e di averne copia.

ricorre perciò alle EE.VV.

Supplicandole si degnino di mandare aprire e pubblicare i testamenti suddetti e provvedervi come meglio.

Si rassegna fede predetta

Spirito Garneri

Rodella Proc.re

oooooooo

#### ESTRATTO DI ATTO DI MORTE

Dal doppio registro degli atti di morte della Parrocchia della Madonna degli Angeli - Città di Torino per l'anno 1865 è stato estratto l'atto seguente:

L'anno del Signore milleottocentosessantacinque, ed alla otto del mese di marzo nella Parrocchia della Madonna degli Angeli - Comune di Torino - è stata fatta la seguente dichiarazione di decesso:

Il giorno otto del mese di marzo alle ore una pomeridiana, nel distretto di questa Parrocchia, Casa Gianotti è morto il Signor Calandra Davide - d'età di anni sessantasette nativo del Comune di Acceglio, domiciliato nel Comune di Torino, figlio del fu Davide Calandra e della fu....

Dichiaranti li Spirito Garneri d'età di anni quaranta, domiciliato in Torino e Anganova Rocco d'età di anni cinquanta domiciliato in Torino.

Firma del 1° teste: Garneri Spirito

Firma del 2° teste: Anganova Rocco

Il cadavere è ancora insepolto.

Firma del Parroco: P. Costantino da Montanaro V. Curato

Per copia all'originale conforme

In fede Torino Madonna degli Angeli il 9 Marzo 1865

Firmato: Callisto Dajanale Delegato.

V. pro authenticitate. Taurini 9 Martii 1865

Joseph Zappata Vic. Gen. Cap = Chiaverotti Secrius

oooooooo

28 AGOSTO 1963

CALANDRA DAVIDE FU DAVIDE

Il Signor Davide Calandra fu altro Davide nato in Acceglio e dimorante in Torino, la cui identità è riconosciuta, ha oggi personalmente presentato a questa Corte d'Appello il suo testamento in plico chiuso e sigillato che dichiarò da esso scritto e sottoscritto richiedendo testimoniali contenere il medesimo la disposizione di sua ultima volontà.

Quale testamento la Corte nel concedere le richieste testimoniali, ha mandato e manda riporsi e custodire nei suoi archivi incluso nel presente atto pure debitamente sigillato col Regio Sigillo firmato dal Signor Presidente e sottoscritto dal Segretario, dopo aver il Signor Calandra dichiarato di non voler ritirare quello già per esso presentato a questa Corte il 24 Ottobre 1860.

Torino li 28 Agosto 1863

Firmato: Corsi P.

Sottoscritto Maina V.Segr.o

oooooooo

TESTAMENTO SEGRETO  
DI ME DAVIDE CALANDRA FU DAVIDE, NATO IN ACCEGLIO  
ED IN TORINO DOMICILIATO, SCRITTO E SOTTOSCRITTO DI MIO PUGNO.

Testamento di me sottoscritto Davide Calandra fu Davide nato in Acceglio e domiciliato in Torino.

Fu sempre vivo in me il desiderio di poter contribuire al progresso morale ed intellettuale di quella parte dei miei concittadini la quale abita i luoghi in cui ebbi la vita, ma per la scarsità delle mie sostanze, non essendo in grado di poter raggiungere in modo soddisfacente ed immediato un tale mio scopo, lungi dal rinunciarvi pensai ad una combinazione che lo rendesse possibile.

Il bene che io intendo di fare non si sentirà che in un'epoca molto lontana, ma colla esatta esecuzione della mia volontà, il bene sarà fatto in modo adeguato, ed i nostri pronipoti ne sentiranno un vero ed efficace vantaggio.

Ecco la ragione delle seguenti mie disposizioni che spero saranno dai miei concittadini apprezzate, curandone con l'attiva e paziente loro cooperazione la attuazione, ed in tal fiducia, ordino quanto segue:

- 1° Voglio che tutto il mio patrimonio sia convertito in una opera di beneficenza che io istituisco col presente mio testamento nel Comune di Acceglio, destinata tale opera che io chiamo in mia universale erede al precipuo scopo di procurare la istruzione elementare gratuita a tutta la popolazione del detto Comune al mezzo di quei maestri debitamente patentati che si ravviseranno necessari.  
L'Opera suddetta prenderà il nome di ISTITUZIONE DI BENEFICENZA PER LA ISTRUZIONE GRATUITA DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI ACCEGLIO.
- 2° La Istituzione suddetta sarà amministrata gratuitamente da una Giunta di cinque o più membri, che il Consiglio Comunale di Acceglio eleggerà a pluralità di voti, dureranno in carica cinque anni, in guisa che ogni anno ne scada un quinto.
- 3° Nel primo quinquennio tuttavia ne uscirà un quinto dopo il primo anno, un quinto dopo il secondo anno, un quinto dopo il terzo anno, un punto dopo il quarto anno, designati dalla sorte, saranno sempre eleggibili; di tale giunta però non potranno mai far parte, tale essendo la mia precisa intenzione, né gli ecclesiastici di qualsiasi grado e titolo, né coloro che appartengono a qualsiasi corporazione religiosa, né i ministri di ogni altro culto.
- 4° Il reddito di questa opera di beneficenza verrà semestralmente e nella sua integralità convertito in capitale ed impiegato nell'acquisto di certificati nominativi del debito pubblico del nostro stato che verranno intestati come sopra alla istituzione, mia erede, e questa capitalizzazione semestrale dell'intero reddito di questa istituzione continuerà sino a che siasi ottenuto un capitale complessivo, i cui frutti permettano l'acquisto in ciascun anno di un certificato nominativo del Debito Pubblico del nostro Stato della rendita annua d lire duemila.
- 5° Questa seconda capitalizzazione, cioè l'acquisto in ciascun anno coi redditi di questa istituzione di un certificato nominativo del debito pubblico del nostro Stato della rendita annua di lire duemila dovrà continuarsi fino al momento in cui il reddito netto di questa istituzione sia di lire duecentomila annue, e quando questo reddito annuale di lire decenti mila si sarà ottenuto intiero, se la giunta amministratrice per

qualsiasi motivo non stimasse opportuno di proseguire la detta capitalizzazione annuale di lire duemila di reddito, potrà sospenderla; ma siccome è mia precipua intenzione che la istituzione da me fondata debba sempre avere non mai meno di un si fatto reddito annuo di lire duecento mila, così nel caso in cui per qualsiasi evento venisse il reddito sovraddetto di annue lire duecentomila ad essere diminuito, in tal caso ordino alla giunta amministratrice di provvedere alla sua totale reintegrazione ricorrendo nuovamente al mezzo della capitalizzazione nel modo sovra stabilito.

- 6° Faccio facoltà alla Giunta Amministratrice mediante l'approvazione del Consiglio Comunale di operare se lo riputerà più conveniente, la suaccennata seconda capitalizzazione annuale di lire duemila di reddito in modo diverso da quello stabilito, sempreché si assegni per essa un capitale prelevato sui redditi annuali di questa istituzione, dal quale si ricavi annualmente un reddito netto superiore alle lire duemila e non mai inferiore, e che si presentino mezzi certi di sicuro impiego del medesimo, tuttavia la predetta variazione di operare la capitalizzazione annuale sovraddetta in modo diverso da quello sovra prescritto non potrà eseguirsi se non otterrà la unanimità dei voti dei membri componenti il Giunta amministratrice nell'adottarla, e la unanimità dei voti dei membri componenti il Consiglio comunale nella sua approvazione.
- 7° Se il Governo coll'andar del tempo venisse ad estinguere il debito pubblico, ciò non ostante voglio che la capitalizzazione annuale sovra ordinata continui ad avere piena ed integrale esecuzione ed in tal caso la giunta d'amministrazione determinerà d'accordo col Consiglio comunale quale sia il mezzo migliore per collocare a sicuro e fruttifero impiego quella parte del reddito di questa istituzione che è annualmente destinata ad essere capitalizzata, la quale dovrà sempre essere in quantità piucchè sufficiente per produrre un reddito annuale che non dovrà mai essere minore alle lire duemila.
- 8° Al momento in cui mediante la semestrale capitalizzazione dell'intero reddito di questa istituzione come sopra ordinata si avrà un reddito sufficiente per l'acquisto di ogni anno di un certificato nominativo del debito pubblico del nostro Stato dell'annua rendita di lire duemila ed oltre a ciò un sopravanzo sui redditi medesimi, a questo punto la istituzione da me fondata verrà attuata e meglio comincerà a funzionare consecrando allo scopo che essa si propone tutta quella parte di reddito che sarà disponibile, dedotta la somma necessaria per fare, come sopra, l'acquisto dell'annua rendita di lire duemila.
- 9° Tosto che si avrà un reddito annuo netto maggiore di quello che si richiede per fare la capitalizzazione annuale di lire duemila di reddito sopra prescritto, la Giunta d'amministrazione farà aprire la prima scuola, ed avrà così vita la istituzione da me fondata; in tale attuazione e nell'ulteriore suo svolgimento a misura che si avranno fondi disponibili la Giunta d'amministrazione dovrà attenersi alle seguenti norme che voglio siano religiosamente e puntualmente osservate.
- 10° La prima o le prime scuole dovranno essere aperte ed attuate nel capoluogo del Comune, nel quale si istituirà un corso completo di scuole elementari e successivamente si stabiliranno scuole in tutte le Borgate del Comune in cui la

giunta amministratrice lo ravviserà necessario per l'insegnamento della prima e seconda elementare riunite.

- 11° Dopo che si sarà provveduto senza alcuna parsimonia all'insegnamento elementare per tutto il Comune, nel ché dovrà la giunta di amministrazione procedere in modo, che di un tale beneficio abbiano a partecipare tanto i maschi che le femmine, potrà altresì stabilire nel capoluogo se lo crederà conveniente ed attuabile le tre grammatiche e le due rettoriche, ossia il corso completo per abilitare i giovani a prendere gli esami per la filosofia, e successivamente ancora di mano in mano che si presenterà la possibilità, potrà ove lo creda utile, stabilire ovunque nel Comune medesimo, tutte quelle altre scuole che ravviserà atte a promuovere e attivare il progressivo svolgimento intellettuale di tutta la popolazione del detto Comune.
- 12° Spetterà alla giunta di amministrazione la nomina e la revoca degli insegnanti, e voglio che nella scelta non faccia luogo a preferenza alcuna a favore degli ecclesiastici, ma procuri che la medesima cada sempre su persone di probi costumi e le meglio atte a compiere il loro Ufficio, siano esse laici od ecclesiastici, e voglio che siano assolutamente escluse le persone le quali appartengano a qualsiasi corporazione religiosa o vi abbiano appartenuto.
- 13° Voglio che lo stipendio annuo degli insegnanti per il corrispettivo soltanto dell'insegnamento non debba mai essere inferiore alle seguenti somme, cioè per quelli della prima e seconda elementare, e prima e seconda grammatica di lire mille cadauno, e per quelli della terza a quarta elementare e terza grammatica di lire millecinquecento caduno, e per quelli delle due rettoriche di lire duemila caduno.
- 14° Tutto il fondo che rimarrà disponibile sui redditi di questa opera di beneficenza dopo avere provveduto a tutto quanto sopra, voglio ed ordino che il medesimo venga impiegato a beneficio dei giovani che intendano progredire negli studi, salvo le eccezioni infra specificate provvedendo ai medesimi a tutte indistintamente le spese necessarie di qualunque genere esse siano sino al compimento della carriera che avranno abbracciata con dichiarazione, che per le carriere nelle quali si debba fare un tirocinio, una pratica, od un volontariato, le medesime non si intenderanno compiute se non quando avranno avuto termine la pratica, il volontariato od il tirocinio.
- 15° Ove la giunta amministratrice ravvisasse opportuno di accordare ancora un sussidio, o di continuare a provvedere per tutte le spese occorrenti ad alcuno dei giovani che avessero come sopra compiuto la loro carriera onde dare ai medesimi il mezzo di perfezionarvisi e di trarne conveniente partito - sarà in di lei facoltà di farlo, ma tanto il sussidio che l'intera manutenzione non dovrà mai retribuirsi per un tempo eccedente gli anni tre.
- 16° Voglio che i giovani i quali aspireranno a godere di questa mia istituzione siano assoggettati ad un esame di concorso e siano ammessi quelli i quali in detto esame saranno riconosciuti idonei, ed avranno dato il miglior saggio dei loro talenti e dei

loro studi; allo stesso concorso poi non saranno ammessi se non giovani nati e domiciliati nel Comune di Acceglio, in difetto di questi, i giovani regnicoli di ristretta fortuna nati in tutti quei comuni del nostro Stato, i quali comuni verranno volta per volta che ne sarà il caso dalla Giunta amministratrice designati.

- 17° In caso che alcuno fra i giovani che sono stati ammessi a godere del beneficio di questa istituzione se ne rendesse indegno per in condotta, o per mancanza di volontà di applicarsi con zelo ed assiduità allo studio, e per questo non fosse promosso annualmente a classe superiore potrà essere dalla Giunta amministratrice privato del predetto beneficio, la quale [giunta] però non dovrà mai far uso di tale facoltà se non ché per negligenza o mancamenti gravissimi.
- 18° La Giunta di amministrazione dovrà, sia per la scelta degli insegnanti, sia pel sistema ad adattarsi per gli esami, a cui debbono essere sottoposti i giovani i quali aspireranno a godere di questa mia istituzione, sia per stabilire a quale corso di scuole debbano essere fissati i detti esami, ricorrere al consiglio del Provveditore agli Studi, del Circondario di Cuneo, o di quell'altra persona che col mutarsi dei tempi venisse incaricato di consimili incombenze, beninteso che sarà sempre libero ad essa Giunta di amministratrice di provvedere per tutto quanto sopra in quel modo che ravviserà più conveniente, e di apportare nei sistemi che verranno adottati, tutte quelle modificazioni o variazioni che il tempo e l'esperienza potranno suggerire.
- 19° Allorché il reddito netto annuale di questa Istituzione sarà di centomila lire, quello che col tempo si otterrà di più di tali centomila lire, la Giunta di amministrazione, mediante l'approvazione del Consiglio comunale potrà destinarlo per intero od in parte in sussidio al Consorzio della strada comunale che percorre la Valle della Macra in tutta la sua lunghezza, ossia che dal Comune di Acceglio tende alla Città di Dronero per tutti i miglioramenti di qualunque genere essi siano; cui detta strada potrà col volger degli anni abbisognare e detto sussidio sarà in di lei facoltà di accordarlo, beninteso annuente il Consiglio comunale ogni qualvolta lo ravviserà necessario e dal momento in cui avrà determinato di coadiuvare largamente ai miglioramenti di detta strada, da quel punto potrà accumulare per tutto il tempo che crederà necessario il reddito intero di questa istituzione che ogni anno si formerà in più delle predette centomila lire e dovrà versarlo annualmente a frutto nella Cassa dei Depositi e Prestiti stabilita dal Governo. Del reddito anzidetto, ossia quello che si otterrà in più delle sovra menzionate centomila lire, la Giunta amministrativa potrà anche disporre mediante altresì l'assenso del Consiglio comunale, in opere buone escluse quelle che hanno un carattere religioso qualsiasi anche minimo, e quelle che tendessero o a incoraggiare la mendicizia, nel modo che ravviserà più conveniente e preferibilmente come voglio ed ordino le seguenti cioè:
- a) Nell'istituire nel capoluogo del Comune di Acceglio coll'obbligo di residenza permanente nel medesimo una condotta medico-chirurgica gratuita per tutta la popolazione del detto Comune. L'Ufficiale sanitario che la giunta d'amministrazione nominerà e che potrà licenziare ove occorresse, debba essere

medico chirurgo maggiore, fruirà di un annuo stipendio che non potrà mai essere inferiore alle lire seimila.

- b) Nel promuovere l'apertura di una farmacia nel detto capoluogo e voglio che all'esercente della medesima, mediante si obblighi di mantenerla e la mantenga sempre ben provvista di tutti li necessari medicinali di prima qualità, gli sia retribuita una indennità annuale che non potrà mai essere minore di lire duemila.
- c) Nel soccorrere in modo proporzionato ai loro bisogni le persone povere del Comune che per vecchiaia o per malattia non fossero in grado di guadagnarsi il vitto col lavoro.

20° Allo scopo di eccitare il Consiglio comunale a curare gli interessi di questa istituzione destinata a fare un beneficio reale malgrado che non in modo immediato ed a farla progredire in modo conveniente e con tutto quell'incremento cui è suscettibile se è ben amministrata, e perché anche tutti i membri del Consiglio comunale e quelli della Giunta amministratrice possano esattamente apprezzare le mie intenzioni e lo scopo che mi sono prefisso e siano in grado di rigorosamente impedire che si introducano degli abusi, ed acciocché siano tutti in situazione di conoscere minutamente tutto quello che debbono operare pendente la loro amministrazione per quest'opera di beneficenza, ordino che in ogni anno ed in quell'adunanza del corpo municipale che sarà destinata da chi vi presiede, ed alla quale la Giunta amministratrice dovrà dietro invito in iscritto intervenire, si dia lettura delle presenti mie disposizioni testamentarie.

21° Nella stessa adunanza la Giunta di amministrazione dovrà presentare uno specchio della posizione in cui si trova questa istituzione, ed un rendiconto dettagliato di quanto siasi operato, il quale dovrà pubblicarsi e quindi essere depositato in un locale del Comune durante trenta giorni consecutivi affinché la popolazione del Comune possa prenderne visione o copia.

22° Nomino miei esecutori testamentari i Signori: Spirito e Bartolomeo Fratelli Garneri figli del Sig. Pietro di Canosio, ed in Torino domiciliati, con dispensa da qualsiasi cauzione, e lego ai medesimi per mia memoria un orologio d'oro per caduno del valore di lire cinquecento ciascuno.

23° Nell'evenienza che uno dei due dei detti miei esecutori testamentari non potesse per qualsiasi causa cooperare all'esecuzione del presente mio testamento in tal caso verrà eseguita da quello dei due che non avrà alcun impedimento per attuarla.

24° Appena avrò cessato di vivere i miei esecutori testamentari liquideranno nel modo che crederanno più conveniente tutte le mie sostanze e ne impiegheranno il ricavo nell'acquisto di un certificato nominativo del debito pubblico del nostro Stato intestato come sopra:

"ISTITUZIONE DI BENEFICENZA PER LA ISTRUZIONE GRATUITA DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI ACCEGLIO"



faranno i passi necessari per l'approvazione governativa, ove occorresse, comunicheranno copia autentica di questo mio testamento al Consiglio comunale di Acceglio, e quando questi avrà deliberato e proceduto alla nomina della Giunta di amministrazione rimetteranno alla medesima il certificato nominativo del debito pubblico del nostro Stato che avranno acquistato coi fondi ricavati dalla detta liquidazione sotto deduzione beninteso delle spese tutte che avranno dovuto incontrare.

25° Qualora occorresse per l'attuazione di questa opera di beneficenza la autorizzazione del Governo e questo la rifiutasse ovvero la concedesse solo per una parte in tal caso nomino in miei eredi di tutto quanto non potrà per difetto di tale autorizzazione o per qualsiasi altra causa essere attribuito alla suddetta istituzione, i detti miei esecutori testamentari, ed in caso di premorienza dell'uno di essi, quello che sarà sopravvissuto.

26° Voglio che la mia sepoltura sia quella di minore spesa stabilita nella Parrocchia ove seguirà il mio decesso.

27° Mi riservo la facoltà di fare note testamentarie.

28° Revoco ed annullo ogni altra mia precedente disposizione testamentaria

TALE LA MIA VOLONTÀ

TORINO, il 28 Agosto 1863

Sottoscritto: Davide Calandra

V.° Stara P.P.

=====  
Infirmato li 15 Marzo 1865 al N. 3708 foglio 165 col pagamento di lire tredici e cent.mi venti.

Firmato: Strambo/

Per copia conforme: Firmato illeggibile =

=====

Copia conforme che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo

ACCEGLIO li 5 Aprile 1936 XIV° E/F.

Il Segretario

(Firmato)

Visto: Il Presidente (non firmato)

Timbro dell'Opera Pia Calandra - Acceglio